



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

SETTORE I°

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO *Coordinamento PRIMO SETTORE*

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA R.O. n. 2 del 5 febbraio 2010

E Del Registro Generale n. 311 del 11 MAR. 2010

OGGETTO: Selezione pratica forense – Approvazione verbali e
Disciplinare .

A cura del Coordinamento del Primo Settore:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con deliberazione di Giunta Comunale nr.374/23.12.08 , sono stati assegnati i capitoli di bilancio per l'anno in corso, e che con decreto sindacale consequenziali, prot. n.270/07.01.09 sono stati individuati i responsabili dei servizi autorizzati ad adottare atti di gestione finanziaria relative alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, oltre a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa in materia di appalti e con le modalità previste dal regolamento di contratti;

Visto la delibera di G.C. nr. 334 del 23/09/2009, con la quale si stabiliscono i criteri per l'avviamento di due laureati in giurisprudenza per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale;

-che con successiva propria determina nr. 2224 del 27/11/2009 si è proceduto all'approvazione dell'avviso pubblico;

-che , esperita la selezione, così come determinata nei succitati atti, è risultata assegnataria della pratica la dott.ssa Marcella Rossomando;

VISTO, ora, i verbali nr.1 del 25/01/2010 e nr. 2 del 03/02/2010 della Commissione nominata per la selezione di che trattasi;

RITENUTO di procedere all'approvazione di detto verbale ;

visto il bilancio esercizio finanziario in corso;

visto il regolamento di contabilità;

visto il vigente statuto comunale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

- (1) Di approvare – come approva – i verbali relativi alla selezione del laureato in giurisprudenza da avviare alla pratica forense presso l'Avvocatura comunale, che anche se non allegati formano parte integrante e sostanziale della presente ;
- (2) Di approvare , altresì, l'allegato disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale .

IL RESPONSABILE i° Settore
(dr.ssa M. Velia PETRAGLIA)



COMUNE DI CAPACCIO

Provincia di Salerno

AVVOCATURA COMUNALE

Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

Articolo 1: Oggetto

Il presente atto disciplina lo svolgimento, presso l'Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza hanno l'obbligo di effettuare al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

Le modalità ed i requisiti di accesso sono stabiliti dagli artt. 17-20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale, approvato con deliberazione della G.C. n° 173/2008, che di seguito si riportano.

Art. 17 Pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

Presso l'Avvocatura Comunale di Capaccio può essere svolta la pratica forense da parte di laureati in Giurisprudenza per un periodo non superiore alla durata minima prevista dalla legge per l'ammissione agli esami di avvocato.

Il praticante avvocato viene scelto tramite avviso pubblico, su schema approvato dalla Giunta Comunale, da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale per quindici giorni consecutivi.

In caso di domande superiori al numero di praticanti da ammettere, viene formata una graduatoria, tenendo conto del più alto voto di laurea conseguito, del voto ottenuto agli esami di diritto processuale civile e di diritto amministrativo, della tesi discussa - privilegiando quelle sugli argomenti di cui al primo comma dell'art. 20 -, della minore età e del curriculum dei candidati. La graduatoria è formata dall'avvocato dirigente.

Presso l'Avvocatura Comunale non possono contemporaneamente svolgere la pratica forense più di due praticanti per ogni avvocato in servizio.

I praticanti selezionati si iscriveranno, a propria cura e spese, nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Salerno quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni del Servizio Avvocatura.

L'aspirante è ammesso in prova alla pratica forense presso l'avvocatura civica per la durata di mesi tre al termine dei quali il praticante potrà essere confermato, previa valutazione favorevole dell'avvocato dirigente

Art. 18 Interruzione del rapporto di praticantato.

I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente modi e tempi di esercizio della pratica forense.

Fatta salva la cessazione del praticantato per mancato superamento della prova, il Dirigente, in caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente o per violazione al disciplinare di cui al comma precedente, ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato.

Art. 19 Esclusione di ogni rapporto stabile di lavoro.

La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non dà diritto ad alcuna assunzione alle dipendenze del comune di Capaccio e neppure oneri economici diretti o indiretti.

L'ammissione al praticantato è subordinato alla sottoscrizione da parte degli interessati di apposita dichiarazione dalla quale risulti che il rapporto di praticantato è svolto nell'interesse del praticante, senza costituzione di collaborazione professionale di alcun genere e senza comportare l'instaurazione di rapporto di lavoro di qualunque natura, né oneri economici diretti o indiretti a carico dell'Ente, eccettuati quelli di cui ai commi seguenti.

I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Qualora il praticante, per conto e nell'interesse del Comune, si rechi presso uffici giudiziari utilizzando il proprio mezzo di trasporto, saranno corrisposti esclusivamente i rimborsi e le indennità nella misura prevista per i dipendenti dell'Ente.

Art. 20 Borsa di studio.

L'Amministrazione potrà istituire apposite borse di studio in favore dei praticanti, per l'approfondimento delle tematiche di diritto attinenti il diritto degli enti locali, l'urbanistica e l'ambiente, il diritto processuale civile ed il diritto e la sicurezza della circolazione.

Ove sia prevista la borsa di studio, la scelta dei praticanti avverrà per titoli e colloquio, con le modalità stabilite dall'avviso di selezione, approvato dalla Giunta Comunale, tenendo comunque conto dei criteri di cui all'art. 17. Il colloquio verterà anche sulle materie di cui al comma 1. La valutazione sarà operata da una commissione presieduta dall'avvocato dirigente.

Articolo 2 Diritti e doveri del praticante

1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere - per almeno 30 ore alla settimana distribuite, di regola, su cinque giorni settimanali - i compiti affidatigli dal Dirigente dell'Avvocatura e, per esso, anche dai professionisti legali dell'Ente, con diligenza, dignità e lealtà e a mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato - anche successivamente alla cessazione dello stesso - prestando comunque perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense.

2. Il praticante - nel suo preminente interesse formativo e professionale - coadiuva gli avvocati dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra cui anche,

a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito degli atti, il ritiro degli stessi, l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, la ricerca di documenti, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza, la predisposizione di atti e difese, etc.).

3. Il Dirigente dell'Avvocatura o l'avvocato di riferimento può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'albo degli abilitati al patrocinio provvisorio, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa.

4. La presenza del praticante presso l'Avvocatura dell'Ente, ovvero presso gli uffici giudiziari per compiti connessi al rapporto di praticantato, deve risultare quotidianamente dalla firma su apposito registro tenuto dal Dirigente dell'Avvocatura.

5. La pratica forense presso l'Avvocatura Comunale non è compatibile con lo svolgimento contestuale della pratica presso altri studi legali, privati e/o pubblici, o con rapporto di impiego pubblico o privato.

6. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dai professionisti avvocati dell'Ente nello svolgimento della pratica, in particolare nelle sue attività di studio e ricerca nonché nella predisposizione di atti e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici.

7. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la P.A., né può costituire presupposto per rivendicazioni giuridiche od economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente, del Dirigente dell'Avvocatura o dei funzionari dell'Avvocatura.

8. Il praticante ammesso dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del periodo di pratica, il presente disciplinare in segno di conoscenza ed accettazione di tutte le clausole in esso contenute. Tale firma costituisce inoltre apposita dichiarazione di esonero da ogni e qualsiasi responsabilità del Comune di Capaccio e del Dirigente dell'Avvocatura, per qualsivoglia titolo o ragione e per tutte le attività prestate sia all'interno degli Uffici della P.A. che all'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell'Ente una copertura assicurativa per i casi di infortunio connessi allo svolgimento della pratica, come previsto dall'art. 19, comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale, approvato con deliberazione della G.C. n° 173/2008.

9. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Capaccio.

10. Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie alla cura della pratica da parte degli Uffici.

Articolo 3: Durata del rapporto

1. La durata del rapporto è pari ad anni due. Alla scadenza è facoltà del Dirigente dell'Avvocatura prorogare per un solo anno il rapporto, previa deliberazione della G.C..

2. Con l'avvenuto, completo superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense il rapporto di praticantato cessa, comunque, di diritto.

3. Fermo quanto stabilito nell'art 18, comma 2, del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale, approvato con deliberazione della G.C. n° 173/2008, entrambe le parti possono risolvere il rapporto di praticantato con un preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 4: Borsa di studio

1. Ai praticanti, in base alle presenze registrate ed all'impegno profuso, sarà corrisposta una borsa di studio di importo fino a € 250,00 mensili per il periodo in cui non sono ancora abilitati al patrocinio e fino a € 350,00 per quello in cui sono abilitati.

2. In sede di attribuzione delle indicate borse di studio, il Dirigente dell'Avvocatura potrà proporzionalmente ridurre la somma indicata al comma 1 ove rilevi, a suo insindacabile giudizio, un minore impegno ed un ridotto apporto, anche in termini di presenza e numero di pratiche trattate dal praticante.

Articolo 5: Rimborso delle spese

1. Ai praticanti, in caso di espletamento di incarichi che abbiano comportato missioni al di fuori del comune di Capaccio, su richiesta e nell'interesse dell'Ente, oltre che del praticante medesimo, sarà corrisposto il rimborso per le spese sostenute in misura pari a quella prevista per i dipendenti del Comune.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE

La sottoscritta dott.ssa Marcella Rossomando, CF _____ dichiara di conoscenza ed accettare tutte le clausole contenute nel suesteso Disciplinare e negli artt. 17-20 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale, approvato con deliberazione della G.C. n° 173/2008.

Dichiara inoltre di esonerare espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Capaccio, il Dirigente dell'Avvocatura ed i funzionari del Comune da qualsiasi conseguenza o responsabilità scaturente - a qualsivoglia titolo o ragione - dalle attività prestate sia all'interno degli Uffici del Comune che all'esterno degli stessi, ferma restando a carico dell'Ente la copertura assicurativa per i casi di infortunio connessi allo svolgimento della pratica, come previsto dall'art. 19, comma 3 del richiamato Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Avvocatura comunale.

Capaccio, 15/02/2010

Il praticante

Visto:

Il Responsabile dell'Avvocatura Comunale

Avv. Emilio Grimaldi

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10.03.2010

prot. 10859

IL RESPONSABILE



**IL RESPONSABILE
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11 MAR. 2010

IL RESPONSABILE


